

Coordinamento Nazionale Ministero della Giustizia Segreteria Nazionale UILPA Ufficiali Giudiziari B3	Ordine degli Avvocati di Brescia  Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia  Collegio dei Ragionieri di Brescia
---	--

## **CONVEGNO**

### **"ASPETTI PRATICI DELLE NUOVE NORME SUL PIGNORAMENTO MOBILIARE E RELATIVE OPPOSIZIONI"**

**Brescia, 27 ottobre 2007**

### **III Sessione**

### **La valutazione dei beni nel pignoramento mobiliare**

**Relatori**

**Antonio Lanzilotti e Carmine Trocino,  
Ufficiali Giudiziari U.N.E.P. di Brescia e Salò**

## LA VALUTAZIONE DEI BENI NEL PIGNORAMENTO MOBILIARE

Questo è un problema **non semplice da affrontare** poiché non esistono norme che regolano la valutazione di beni nell'esecuzione di un pignoramento mobiliare presso il debitore. Esiste d'altronde una continua insoddisfazione della classe forense dovuta alla inefficienza ed inefficacia di questo servizio della giustizia in quanto raramente si ricava un buon risultato dalla vendita forzata dei beni pignorati

Per quanto riguarda la esecuzione per espropriazione, la inefficienza è dovuta ad una serie di concorrenti ragioni. In primo luogo, i processi esecutivi si fondano sul presupposto che sia ricco chi possiede beni, mentre sul piano economico la ricchezza dipende dal reddito; è questa la inevitabile conseguenza del principio di garanzia patrimoniale ex art. 2740 cc per il quale il debitore risponde con i propri beni e non con la propria persona. Un timido tentativo, in senso contrario, è stato introdotto dall'art.2 della legge 52/06 che ha apportato una modifica al quinto comma dell'art..388 C.P.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 388 del codice penale e' inserito il seguente:

"La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione".

In secondo luogo, la trasformazione in danaro dei beni è una attività che presuppone una capacità professionale, solitamente estranea agli organi degli uffici esecutivi, che non sono attrezzati a vendere al meglio.

La espropriazione dei beni mobili, nonostante le nuove previsioni legislative funziona, ancora oggi, secondo qualcuno, per lo più come una specie di misura coercitiva, diretta più a convincere il debitore a pagare, che a soddisfare il creditore, ne sia la prova il fatto che agli ufficiali giudiziari pervengono spesso richieste di pignorare anche una sola sedia pur essendo in presenza di beni **non utilmente pignorabili**.

La valutazione dei beni ha grande importanza nell'esecuzione del pignoramento e consiste, come meglio verrà esposto dal collega Trocino, nell'attribuire ai beni sottoposti al vincolo di pignoramento un presunto valore di realizzo. Questa attività è molto importante poiché dal valore attribuito ai beni, in riferimento all'importo del credito precettato aumentato della metà per cui si procede, possono scattare quei meccanismi innovativi che la legge n. 52/06 detta Kessler ha previsto. **IL presupposto per innestare i nuovi meccanismi, a volte d'iniziativa di ufficio a volte su espressa richiesta della parte istante**, si verifica tutte le volte in cui l'ufficiale giudiziario non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose ed i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il credito o ancora non ritiene di facile e pronta liquidazione i beni da pignorare. I meccanismi sono enunciati negli articoli:

- 492 c.p.c. comma 4 quando l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui

essi si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista dall'art. 388 C.P. quinto comma per l'omessa o falsa dichiarazione.

- 492 c.p.c. comma ottavo quando l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'art. 179 ter delle d.a. del c.p.c. per l'esame delle scritture contabili al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili, come meglio è stato ampiamente esplicitato dai relatori intervenuti;
- 492 c.p.c. comma settimo quando l'ufficiale giudiziario rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche al fine di individuare ulteriori beni da pignorare;
- 515 ultimo comma c.p.c. in cui l'ufficiale giudiziario deve calcolare il limite del valore di un quinto quando si trova di fronte a strumenti, oggetti, libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore oppure nel caso in cui l'attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro
- 517 c.p.c. quando l'ufficiale giudiziario deve pignorare beni che appaiono di sicura realizzazione.

**E' facile intuire che da una eccessiva o errata valutazione dei beni si pregiudica, in danno del creditore, l'attuazione dei nuovi meccanismi che la legge mette a disposizione per consentire al**

## creditore di poter individuare ulteriori beni e recuperare il credito.

Per affrontare il tema della valutazione dei beni nell'espropriazione mobiliare, riteniamo sia opportuno cominciare dall'art.518 c.p.c intitolato "Forma del pignoramento".

L'articolo è stato modificato dalla legge Kessler con la previsione di ulteriori possibili attività da parte dell'ufficiale giudiziario, e per vari motivi l'attenzione degli operatori della giustizia si è soffermata soprattutto sul primo comma, ove si tratta della descrizione delle cose pignorate. Questo tema ha relegato in secondo piano gli elementi innovativi introdotti dalla riforma in ordine alla valutazione economica dei beni pignorati da parte dell'U.G.

Vediamo di cosa si tratta.

Partiamo dal primo comma. Il vecchio 518 prevedeva che l'U.G. dovesse descrivere le cose pignorate "...determinandone approssimativamente il valore..." Il nuovo articolo prevede che l'U.G. descriva le cose pignorate "...**determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo**". Ecco dunque che non basta più dare semplicemente un valore, anzi è addirittura sbagliato parlare solo di valore perché il valore è un elemento che non è stato ancora apprezzato dal mercato, esso è il risultato della attività estimativa che ha per oggetto la valutazione di fatti economici che avverranno in futuro. Le nuove disposizioni impongono all'U.G. di proiettarsi in avanti e considerare il valore di realizzo, cioè un elemento che indica un fatto avvenuto che può essere

rilevato sul mercato, in una parola il prezzo. L'U.G. non deve più dire quanto vale un oggetto, ma quale sarà il prezzo pagato per ottenerlo. Evidentemente si tratta di una operazione che definirei diabolica, perché già esprimere un giudizio di valore non è una scienza esatta in quanto difficilmente il valore stimato coincide con il prezzo di scambio; a maggior ragione risulterà arduo stabilire un prezzo di scambio, anzi addirittura prevederlo. Bisogna allora ricercare un sistema di valutazione che sia quanto più possibile razionale, cioè che la maggior parte dei periti avrebbe adottato, nonché oggettivo, nel senso che chiunque deve essere in grado di comprendere le modalità attraverso le quali si è giunti ad esprimere un determinato giudizio di valore.

E' evidente che i beni oggetto di espropriazione mobiliare possono essere i più svariati, dai mobili nella casa del debitore, alle automobili, alle macchine industriali, agli oggetti d'arte. Laddove esista una accentuata specificità del bene l'U.G. si avvarrà dell'ausilio di un esperto (e ne vedremo le modalità), ma molto spesso l'U.G. si troverà di fronte a situazioni che non solo sarà in grado di gestire da solo, ma anzi ritengo sia opportuno che gestisca da solo, per evitare un aggravio di spese in danno sia del debitore che dello stesso creditore, e per favorire la speditezza della procedura.

Cerchiamo quindi di individuare alcuni parametri di riferimento che consentano all'U.G. di determinare il presumibile valore di realizzo possibilmente nel più o meno breve tempo impiegato nell'esecuzione del pignoramento.

Punto di partenza sarà l'attuale valore di mercato, conoscibile dall'U.G. o per esperienza diretta oppure con l'ausilio del debitore che mostrerà fatture d'acquisto, contratti di compravendita ecc.

Normalmente andranno poi considerati i seguenti parametri: vetustà del bene; funzionalità; appetibilità; stato di conservazione; corrispondenza ai requisiti minimi ed essenziali imposti dalle normative in materia di sicurezza e di inquinamento; mancanza di garanzia del bene da vendere.

Facciamo qualche esempio.

Pensiamo al caso di un'automobile destinata al bando dalla circolazione per l'entrata in vigore imminente di una normativa in materia di inquinamento. Il suo prezzo sarà praticamente zero.

Pensiamo al caso di pignoramento di ponteggi utilizzati dalle imprese edili e non conformi alla normativa in materia di sicurezza, oppure a macchine industriali che producono oggetti fuori mercato o brevettati proprio dal debitore, come gli stampi. Questi beni rischiano di essere venduti a peso come ferro usato. Ancora più semplicemente si pensi all'arredamento di fattura ordinaria in un periodo in cui è ormai facile acquistare il nuovo a prezzi molto contenuti, oppure al pignoramento di telefonini nuovi, cioè ancora invenduti, il cui modello risalga agli anni precedenti e la cui appetibilità è di conseguenza ridotta.

Tutti questi elementi rendono probabile un abbattimento del valore di realizzo che oscilla tra il 60 e l'80 per cento.

Non vi è dubbio che sarebbe opportuna una conoscenza minima da parte dell'U.G. dei criteri di valutazione di determinati beni, almeno quelli in cui più spesso capita di imbattersi. Come acquisire tali cognizioni è tema che merita scelte organizzative che vanno discusse

in altra sede, tuttavia teniamo presente che la determinazione del presumibile valore di realizzo, sebbene supportata da una corretta valutazione dei fattori appena indicati, non può prescindere dal prezzo, cioè quello che in precedenza abbiamo definito come “fatto avvenuto che può essere rilevato dal mercato”. In sostanza una conoscenza da parte dell’U.G. dell’esito delle vendite, in collaborazione con l’i.v.g., favorirebbe un puntuale operato da parte dell’organo esecutivo.

Teniamo presente che determinazione del valore di realizzo è una prerogativa che il Codice riconosce all’U.G., il quale ha solo la facoltà di farsi assistere da un esperto, a meno che non sia il creditore a chiederlo. E’ comunque palese che un prudente atteggiamento dell’U.G. in sede di valutazione non solo dia maggiori garanzie di esito positivo dell’intera procedura, ma metta anche il lavoratore al riparo da eventuali responsabilità per una errata stima.

Il nuovo articolo 518 evidenzia una forte attenzione al problema della valutazione dei beni ed introduce un comma totalmente nuovo, il secondo: “Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’U.G. redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere ai luoghi in cui i beni si trovano.”

Si tratta di una disposizione quanto mai opportuna. L’U.G. non può certo andare in giro in compagnia di uno stimatore pronto all’uso, e quindi il Legislatore gli da l’opportunità di redigere un verbale iniziale col quale sottoporre a pignoramento un certo numero di beni, che vanno ovviamente descritti. Quindi di nominare un esperto il quale

può accedere ai beni anche in assenza dell'U.G. Entro 30 giorni dal primo verbale, sulla scorta della stima fatta dall'esperto, l'U.G. individuerà definitivamente i beni, eventualmente eliminandone alcuni oppure aggiungendone altri. Possiamo ritenere che l'U.G. possa differire le operazioni di stima onde appropriarsi egli stesso delle informazioni necessarie per una corretta attribuzione del prezzo. In altre parole il differimento della valutazione non è necessariamente propedeutico alla nomina di uno stimatore, ma può consentire proprio all'U.G. di svolgere l'attività estimativa in un secondo momento. Prima che lo stimatore cominci le sue operazioni, l'U.G. deve raccogliergli il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima, a norma dell'art. 161 Disp.Att. Il compenso spettante all'esperto sarà liquidato dal giudice a norma del comma 3 dell'art.518 cpc. Il verbale sarà depositato in cancelleria entro 24 ore dalla definitiva individuazione dei beni da assoggettare a pignoramento.

La valutazione operata dall'U.G. può essere corretta successivamente, e tre sono le ipotesi previste dal Legislatore. Il primo caso è quello di cui al nuovo comma 7 dell'art.518: "Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per l'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'U.G. riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni." Il creditore può dunque non essere d'accordo con la valutazione operata dall'U.G., e chiede al giudice di ordinare l'integrazione del pignoramento. Il giudice solo se ritiene che il presumibile valore di realizzo sia inferiore a quello indicato dall'U.G.

ordina l'integrazione. La valutazione operata dall'U.G. è quindi sottoposta al vaglio del creditore ed eventualmente anche a quello del giudice. Questa possibilità ritengo contribuisca non poco ad esonerare l'U.G. da eventuali responsabilità circa una errata valutazione dei beni e a proteggerlo da azioni risarcitorie da parte del creditore, ma questo è un aspetto complesso che meriterebbe approfondimento.

La seconda ipotesi di ulteriore controllo della stima è prevista dall'art.535 intitolato "Prezzo base dell'incanto". Questo articolo al comma 2 prevede che il G.E. nel provvedimento col quale dispone la vendita, "...sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto" o autorizza eventualmente la vendita al miglior offerente senza fissare il prezzo minimo.

Quindi ancora una volta il G.E. ha la possibilità di valutare l'opportunità di nominare uno stimatore e comunque di fissare un prezzo base.

E c'è ancora una terza ipotesi, quella prevista dall'art. 532 c.p.c intitolato "Vendita a mezzo commissionario". I primi 2 dei 3 commi da cui è composto l'articolo, sono stati modificati dalla riforma. In particolare il secondo comma prevede che il G.E. "...dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita...". La differenza rispetto al secondo comma precedente alla riforma sta nel riferimento preciso ad una specifica preparazione tecnica e commerciale che deve avere lo stimatore. Perché il Legislatore ha voluto sottolineare questo aspetto? Evidentemente non è sufficiente nominare uno stimatore che abbia una conoscenza generica seppur professionale, quale ad esempio l'i.v.g.

che solitamente viene indicato quale esperto; quindi pur attribuendo all'i.v.g. delle prerogative in ordine alla custodia e alla vendita, riconoscendo e rivalutando la professionalità dell'Istituto, il Legislatore in materia di valutazione dei beni in generale, e nel caso della vendita a mezzo commissionario in particolare, invita quando non obbliga, a ricercare particolari capacità tecniche.

Dalla lettura complessiva delle disposizioni circa il pignoramento e la vendita emerge chiaramente, dunque, come la valutazione dei beni debba essere per l'U.G. una attività meritevole della massima attenzione e dedizione, in una parola di professionalità. Questa considerazione va letta nell'ambito di un più ampio e complesso contesto organizzativo in cui la valorizzazione delle risorse umane e delle capacità tecniche già esistenti nella Pubblica Amministrazione, appare come valida soluzione ai problemi di scarsa efficacia e di costo eccessivo della cosiddetta "macchina statale", nel caso specifico dell'amministrazione della Giustizia.

Abbiamo visto come il Legislatore abbia voluto soffermarsi sulla valutazione dei beni pignorati;

abbiamo sottolineato i principali parametri cui una corretta operazione di stima debba fare riferimento; ma qual è il limite di valore che l'U.G. non può superare nella espropriazione mobiliare? Ce lo dice l'articolo 517: "Il pignoramento deve essere eseguito....nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà".

Confesso che qualche dubbio interpretativo, come operatore della giustizia non essendo un giurista, mi è sorto. E cioè: il limite è stato introdotto per stabilire solo un tetto massimo, oppure un valore che

soltanto se raggiunto può far considerare positivo il pignoramento? Dalle diverse interpretazioni scaturiscono delle conseguenze importanti. Ad esempio: se l'importo del credito precettato è 6000,00 euro e l'u.g. riesce a pignorare per 8000,00, deve rivolgere al debitore l'invito a rendere la dichiarazione prevista dall'art.492 per arrivare al limite di 9000,00euro, oppure non essendo obbligato a raggiungere questo limite può considerare chiuse le operazioni? Nel dubbio ho considerato quale prassi virtuosa raggiungere sempre questo limite, considerandolo sia quale tetto massimo che quale requisito minimo, individuando nella norma la volontà di salvaguardare il diritto del debitore ad una esecuzione equa e nello stesso tempo di assicurare al creditore un congruo margine satisfativo. Di certo la disposizione mi sembra opportuna anche per dare all'u.g. un obiettivo preciso e una uniformità di comportamento. Ripeto che sono considerazioni da operatore e non da giurista.

Sempre il primo comma dell'articolo 517 prevede che l'U.G. debba preferire le cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione. Sparisce quindi l'obbligo di preferire le cose indicate dal debitore per quanto non pregiudizievoli per il credito. In ogni caso è fatto obbligo per l'U.G. di preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito "e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione". Questa ultima parte è stata così modificata dalla riforma, per cui l'obbligo di preferenza si è esteso genericamente ad ogni bene che appaia di sicura realizzazione.

Concludo con un accenno all'art.515 intitolato "Cose mobili relativamente impignorabili", perché la riforma ha introdotto una modifica attinente alla valutazione dei beni estremamente importante.

E' stato inserito ex novo un terzo comma che recita: "Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'u.g. o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro". Questo comma ci dice due cose. La prima, che non ci sono beni strumentali impignorabili quando il debitore è una società o quando, pur essendo una impresa individuale, c'è una prevalenza del capitale sul lavoro. Già qui si pone il problema di valutare il capitale investito onde procedere eventualmente al pignoramento dei beni strumentali senza limite del quinto. La valutazione andrà fatta considerando le dimensioni dell'azienda e il numero di dipendenti che vi lavorano, ma appare subito evidente che una valutazione del valore della "forza lavoro" da parte dell'U.G. è oltremodo difficoltosa. C'è da fare una considerazione. Per analogia si potrebbe prendere come riferimento per valutare il capitale investito, l'articolo 1 della Legge Fallimentare, che pone come soglia la somma di 300.000 euro di investimento per distinguere un piccolo imprenditore da un imprenditore assoggettabile alle disposizioni sul fallimento; tuttavia una valutazione siffatta contrasterebbe con il fine della riforma della procedura esecutiva, la quale è nata per favorire il recupero del credito anche in conseguenza della riforma della legge fallimentare che ha reso più arduo l'assoggettamento delle imprese al fallimento. A questo punto la soglia di 300.000 euro di investimento per considerare pignorabili

senza limite i beni strumentali della ditta individuale appare eccessiva, e l'U.G. dovrà considerare altri parametri.

Esistono sicuramente casi in cui una valutazione rapida è possibile; si pensi ad una autofficina con diversi ponti elevatori, attrezzature per la revisione degli autoveicoli, e magari un solo operaio impiegato. In questo caso ritengo si possa procedere senza limite del quinto. Nei casi più difficoltosi, l'U.G. dovrà procedere ad un pignoramento con riserva di nominare uno stimatore

quindi, come abbiamo visto in precedenza, concludere le operazioni entro 30 giorni. Tutta questa procedura, a mio avviso, è opportuna quando l'importo per cui si procede è consistente, ma allora difficilmente si otterrà un risultato pignorando beni in una azienda la cui consistenza sia di entità modesta al punto da far sorgere il dubbio che il capitale investito sia minore del lavoro impiegato. In poche parole, se l'azienda è di medie-piccole dimensioni e non posso con certezza ottenere un risultato soddisfacente, vale la pena di affrontare altre spese nominando uno stimatore? Probabilmente in casi del genere un consulto con il creditore pignorante è opportuno.

Se il capitale investito è evidentemente inferiore al lavoro, o comunque è stato reputato tale in seguito ad un attento esame da parte dell'U.G. o dell'eventuale stimatore, si potrà procedere al pignoramento nei limiti del quinto. Si pone così un altro problema di valutazione, che è appunto quello di stabilire il valore complessivo dell'azienda, anzi più precisamente degli strumenti ed oggetti indispensabili all'esercizio della professione, poiché azienda è un termine che indica una più ampia e complessa quantità e qualità di beni. Non basta dire: se mi trovo a pignorare da un parrucchiere che ha

cinque caschi ne pignoro uno. I beni solitamente sono di vario genere e bisogna considerare il valore complessivo degli stessi per procedere poi alla escussione di quelli che abbiano un valore del 20% sul totale. Poniamo però l'attenzione su un punto molto importante. Sia che occorra rispettare il limite del quinto, sia che non occorra, il pignoramento dei beni strumentali è solo una ipotesi residuale. Il comma 3 dell'art.515 che stiamo esaminando prevede che l'u.g. proceda al pignoramento di tali beni solo quando "... il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'U.G. o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito". Quindi l'U.G. prima ricerca beni non strumentali, poi chiede al debitore di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 492 e infine, se non raggiunge lo scopo, pignora i beni strumentali eventualmente nei limiti appena descritti.

Ufficiali Giudiziari  
Dott. Carmine Trocino  
Rag. Antonio Lanzilotti